

► Informazioni sulla Banca mandante/mutuante

UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con sede legale e direzione generale in Milano, via Tortona, 33 - Capitale Sociale euro 2.422.884.000,00 interamente versato, iscritta al n. 1596659 del REA della Camera di Commercio di Milano - Intermediario Assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D nr. di iscrizione 202994 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05140920017, Partita Iva n. 12916650158 - cod. ABI 3218.5 - Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

► Informazioni sul soggetto che procede al collocamento del prodotto/mandataria

Family Credit Network S.p.A. Sede Sociale Via Tortona 33 -20144 Milano -Sede Amministrativa Viale Lincoln 12/14 -00144 Roma Tel. 06 5452 661 fax 06 54526 605 - Capitale sociale Euro 15.000.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04015520267 - R.E.A. n. 1837877 - Società con Socio Unico iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari al n. 37515 e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.. Mandataria di Unicredit Family Financing Bank S.p.A. giusta procura per atto Notaio Pietro Sormani del 10/03/2008 rep n. 357903 racc. n. 78021 e procura del 10/03/2008 rep. n. 357904 racc. n. 78022.

► Informazioni sull'agente collocatore fuori sede

(Spazio riservato all'indicazione degli estremi del collocatore fuori sede)

► Caratteristiche delle operazioni

Cessione del quinto

Prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile cui il Mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato o di quote del trattamento pensionistico di cui è titolare erogato da un Ente Previdenziale. Il prestito è regolato dall'art. 1198 cc., dal T. U. 5/01/1950 n°180 e successivi regolamenti e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 27/12/2006 n.313. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute, dalla retribuzione del Mutuatario, ad opera del proprio datore di lavoro o in caso di Mutuatario pensionato, trattenute dalla pensione ad opera dell'Ente Previdenziale di riferimento che ne effettueranno diretta remessa con Intermediario mutuante. L'operazione deve essere assistita da copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario e/o da copertura assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. In caso di Mutuatario pensionato sarà stipulata esclusivamente la polizza assicurativa a copertura del rischio di decesso del mutuatario. Il cliente può richiedere, come servizio accessorio al finanziamento e sempre salva la valutazione dell'Intermediario mutuante, una anticipazione sul medesimo. Le informazioni di cui al presente foglio informativo riguardano anche i prestiti personali, rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile, erogati in favore di soggetti Mutuatari iscritti all'Ordine dei medici i quali svolgono attività professionale in forza di apposite convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale, con la specificazione che i prestiti sono regolati dall'art. 1198 c.c. e, eventualmente anche in via convenzionale dal T.U. 1950 n° 180 e succ. regolamento, modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 27/12/2006 n. 313. Al rapporto di dipendenza si intende sostituito quello di convenzionamento. L'Amministrazione datrice di lavoro si intende sostituita dall'Ente convenzionato. Il trattamento economico retributivo mensile a corrispettivo dello svolgimento delle attività previste in convenzione è sostituito dello stipendio. La polizza assicurativa accessoria al prestito tiene conto del rapporto di convenzionamento dell'assicurato-mutuatario in luogo di quello di dipendenza ed è emessa esclusivamente da compagnie private di assicurazione. L'ente previdenziale cui si fa riferimento è quello specifico di categoria (attualmente E.N.P.A.M. ente nazionale prev. e ass. medici). Per i prestiti personali di cui al presente Foglio Informativo contratti da mutuatari pensionati al rapporto di dipendenza è sostituito quello di pensionamento con l'Ente Previdenziale. L'Amministrazione datrice di lavoro è sostituita dall'Ente Previdenziale che eroga il trattamento pensionistico. Il trattamento economico previdenziale e quindi la pensione è sostitutiva dello stipendio. La Polizza assicurativa - accessoria

al prestito - sarà stipulata esclusivamente sul rischio di decesso del mutuatario e terrà conto della qualità di pensionato del Mutuatario in luogo della qualità di dipendente. Nell'ipotesi in cui il prestito personale viene erogato in favore di un soggetto Mutuatario pensionato le clausole contrattuali, previste nel presente Foglio Informativo, terranno conto della qualità di pensionato del Mutuatario in luogo di quella di lavoratore dipendente in servizio.

Delegazione di pagamento

Prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Intermediario mutuante (artt. 1269 e 1723 2° comma civ.) previo conferimento di apposito mandato irrevocabile da parte del cliente, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro. L'operazione, assimilabile a quella contro cessione del quinto, sarà assistita dalla medesima polizza assicurativa, stipulata nell'interesse dell'Intermediario mutuante. Il cliente può richiedere come servizio accessorio al finanziamento e sempre salva la valutazione dell'Intermediario mutuante, una anticipazione sul medesimo.

Prefinanziamento

Antecedentemente al perfezionamento di una delle operazioni di prestito di cui al presente foglio informativo, il Mutuatario ha la facoltà di richiedere una anticipazione a valere sul saldo del prestito. La somma così erogata oltre ai soli interessi previsti nel contratto di prefinanziamento, dovrà essere rimborsata con decurtazione dal netto ricavato dell'importo del prefinanziamento. Il Mutuatario ha la facoltà di rimborsare il prefinanziamento in qualunque momento - salvo che non si sia perfezionato il prestito cui il prefinanziamento si riferisce - previa restituzione della somma ricevuta unitamente ai soli interessi nella misura stabilita e sino a quel momento maturati. La penale, nella misura indicata tra le condizioni economiche contenute nel presente foglio informativo, dovrà essere corrisposta al verificarsi della sola ipotesi se e per quanto prevista nel contratto di prefinanziamento. L'Intermediario mutuante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso allorché abbia a verificarsi una qualsiasi causa - indipendente dalla sua volontà - ostativa al perfezionamento del prestito cui il prefinanziamento si riferisce. In tal caso il Mutuatario all'atto di ricezione della comunicazione di annullamento si impegna a restituire quanto ricevuto oltre gli interessi calcolati al tasso indicato nella presente richiesta, nonché con applicazione per ogni giorno di ritardo nel rimborso degli interessi di mora così come pattuito per il prestito cui il prefinanziamento si riferisce.

► Condizioni economiche a carico del cliente afferenti le operazioni di prestito contro cessione del quinto e delegazione di pagamento.

- Tasso nominale annuo scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito 8,50% (max).
- Commissioni dell'Intermediario mutuante: 27,00% (max).
- Commissioni dovute ai soggetti incaricati dall'Intermediario mutuante della promozione e del collocamento dei prestiti mediante offerta fuori sede: 15,50% (max).
- Condizioni di prefinanziamento: interessi pari nel massimo al Tasso Annuo Nominale applicato al contratto di prestito cui il prefinanziamento si riferisce. Penale pari nel massimo al 2,50% della somma prefinanziata ed applicata al verificarsi della sola ipotesi prevista nel contratto di prefinanziamento.
- Spese di notifica, registro, postali e comunque strumentali alla tempestiva esecuzione del servizio comprensive dell'importo eventualmente imposto dall'amministrazione ceduta o dall'ente previdenziale per l'effettuazione delle trattenute, per un totale forfettariamente convenuto: € 750,00 (max).
- Costi della copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario: 11,5% (max) salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'assicuratore. Per i prestiti contro Cessione del Quinto in favore di mutuatari pensionati il costo Assicurativo per la copertura del rischio di decesso è pari al: 26% (max).
- Oneri erariali: pari all'importo dell'imposta di bollo
 - Estinzione anticipata***: 1% del capitale residuo e comunque non superiore a 49 €.
 - Interessi di mora: pari al tasso nominale annuo nella misura indicata in contratto.
 - Valuta: 30 giorni antecedenti la prima scadenza.
 - Taeg 24,00%****

► Ripensamento: entro mesi 1 dalla conclusione del contratto.

I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

Il Tasso Annuo Nominale è calcolato sul capitale lordo mutuato. Detto tasso viene calcolato su base annua considerando l'anno solare come composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro del 06/05/2000.

* Tali commissioni sono direttamente trattenute dall'Intermediario mutuante dalla somma erogata a titolo di finanziamento. Il cliente Mutuatario non è tenuto a corrispondere a terzi compensi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

** **Trattasi di copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario.** La premiorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. **Il Mutuatario prende atto che, con la sottoscrizione della proposta di polizza, delega, per suo conto, il mutuante nella scelta tra una delle compagnie assicuratrici operanti nel settore, autorizzandolo a stipulare la polizza di assicurazione necessariamente accessoria al prestito per la copertura dei rischi innanzi detti. Si precisa altresì che il Mutuatario ha la facoltà di proporre una compagnia assicurativa**

od un Ente garante di suo gradimento; tale indicazione dovrà pervenire all'Intermediario mutuante a mezzo lettera A.R. entro dieci giorni naturali e consecutivi successivi alla sottoscrizione del contratto di prestito.

Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, descritte in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicizzate mediante esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta.

***** In caso di estinzione anticipata del prestito anche conseguente al rinnovo, i costi ed oneri indicati alle lettere A), B), C), D), E), F), G) non saranno rimborsati, fermo restando che il cliente godrà dell'abbuono degli interessi**

> Clausole contrattuali - Prestito contro cessione del quinto

Si riportano di seguito le clausole e le condizioni generali di contratto disciplinanti il servizio di prestito contro cessione del quinto:

Ai fini del presente contratto il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della Cessionaria dell'importo lordo di € (nella misura che sarà convenuta) e che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro-solvendo" con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e T.U. 5/1/50 n. 180 e succ. regolamento, modifiche ed integrazioni nonché dal D.M. 27/12/2006 n.313 che fa con il presente atto, di n. (nella misura che sarà convenuta) quote del suo stipendio, o pensione, uguali, mensili e consecutive di € (nella misura che sarà convenuta) ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) % a scalare mensilmente pari a complessivi € nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto, per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (conseguente agli importi che saranno sopra convenuti).

Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione dalla quale il Mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e di regolamento, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione € (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria nel **c/c bancario n. 88888888 CAB 03200 ABI 03015 IBAN IT 71 J 03015 03200 000088888888**, intestato alla **Family Credit Network S.p.A.** o a mezzo **c/c Postale n. 00357004** intestato a **Family Credit Network S.p.A. ABI 07601 CAB 03200 IBAN IT 06 S 07601 03200 000000357004** o alle diverse coordinate che verranno successivamente comunicate dall'Intermediario mutuante.

È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

A) Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

a1) la commissione dell'Intermediario mutuante complessivamente pari a € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopra esteso prospetto; detta commissione - pattuita in via forfettaria ed aleatoria - copre ogni onere e costo che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti all'informativa precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse, le comunicazioni periodiche, le perdite per la differenza di valuta tra erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento.

a2) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) % del capitale lordo mutuato per altrettante dovute all'**agente in attività finanziaria** alla cui organizzazione - nelle intermediazioni del prestito - il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi:

- 1) per concorrere all'attività istruttoria del prestito;
- 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;
- 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata;
- 4) per ogni altra attività afferente alla conclusione dell'affare la provvigione per il collocamento fuori sede del prodotto costituisce un costo. Essa è versata dal cliente per il tramite dell'Intermediario mutuante, il quale, in virtù del presente contratto, è autorizzato a trattenere dalle somme erogate a titolo di finanziamento quanto necessario per saldare l'agente in attività

indicati in contratto per il periodo di rateazione non goduto.

> Tempi di chiusura del rapporto: il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento ricompresi tra 24 e 120 mesi.

> Tempi dell'esecuzione dell'operazione: l'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto l'Intermediario mutuante il benestare - nullaosta da parte dell'ente preposto o del datore di lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e subordinatamente all'emissione della polizza assicurativa da parte della compagnia assicuratrice e allorquando l'Intermediario mutuante sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito.

**** Validità Taeg: per erogazioni effettuate fino a variazione del presente foglio informativo.

finanziaria ed è incaricato di effettuare all'agente in attività finanziaria medesimo il relativo versamento.

a3) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di notifica, di registrazione e postali quelle e ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio pari forfettariamente e complessivamente a € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopra esteso prospetto);

a4) il premio anticipatamente dovuto relativo alla copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario.

La premiorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso.

A ricezione del suddetto importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto); il TEG, al netto degli oneri erariali, è pari al (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto). Il TAEG è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 6-5-2000. Si precisa che, al fine di fornire al cliente una rappresentazione il più completa possibile del costo complessivo del finanziamento, nel calcolo del TAEG si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività dell'agente in attività finanziaria, sebbene esse siano a rigore relative al solo, eventuale, rapporto tra l'agente in attività finanziaria ed il cliente, cui l'intermediario mutuante è totalmente estraneo e fermo restando che detto costo potrebbe essere per il cliente anche minore o addirittura escluso, in virtù delle pattuizioni che il cliente medesimo potrebbe aver negoziato con l'agente in attività finanziaria.

C) In caso di mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito nei tempi sopra indicati verranno applicati gli interessi di mora pari al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

D) Salvo quanto previsto all'art. 10 delle condizioni generali di contratto il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, aumentato di una somma pari all'1% del predetto importo e comunque non superiore ad € 49. In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle sopra estese lettere a1) a2) a3) e a4), come pure quelli indicati all'art. 6 delle condizioni generali di contratto; conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.

E) È in facoltà del Mutuatario richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Qualora l'Intermediario mutuante ritenesse di concedere detta anticipazione, sulla somma così anticipata saranno calcolati gli interessi al medesimo tasso annuo nominale applicato all'operazione di prestito cui il prefinanziamento si riferisce. L'anticipazione lorda sarà restituita in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta della somma da erogarsi a tale titolo. Qualora, per qualsiasi motivo, il prestito non dovesse essere erogato, il Mutuatario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione. Per ogni giorno di ritardo nel rimborso matureranno gli interessi di mora come pattuiti per il prestito cui il prefinanziamento si riferisce.

F) Il Cedente dichiara di approvare con la sottoscrizione del contratto tutte le condizioni generali di seguito indicate.

> Condizioni generali del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio

Art. 1 A norma di quanto previsto dagli artt. 43 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180, in caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spettante per effetto di tale cessazione ed il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso - venissero corrisposte al Cedente e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, regolamento o per contratto di lavoro. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il Cedente inoltre si impegna a non avvalersi sino ad integrare il rimborso del presente finanziamento, del diritto di richiedere al datore di lavoro anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, sesto comma codice civile., se ed in quanto applicabile. L'Amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cedente.

Art. 2 In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo alla Cessionaria.

Art. 3 Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). E comunque il Datore di Lavoro sarà tenuto ed effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito.

Art. 4 Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che, a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché su quanto all'art. 1 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento alla Cessionaria nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate dell'art. 1 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

Art. 5 Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente stesso.

Art. 6 La premorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Il mutuatario prende atto che il mutuante, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante dal decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte al mutuante dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del mutuante verso il mutuatario ed il relativo:

- datore di lavoro o altro ente, quale depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente;
- Fondo Pensione;
- istituto di previdenza obbligatoria.

Art. 7 Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione

se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) e se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti ed i documenti previsti dal D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e successivo Regolamento, modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 27/12/2006 n. 313 e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.

Art. 8 Le Parti convengono che - nell'ipotesi in cui al presente contratto non possano applicarsi, per qualsivoglia ragione, anche relativa alla validità del rapporto, le norme speciali di cui al citato Testo Unico in tema di cessione di quote degli emolumenti, comunque denominati - le Parti stesse si riterranno comunque pienamente vincolate a titolo di mutuo e di cessione di credito ordinaria ed il Mutuatario farà tutto quanto in suo possesso affinché il datore di lavoro versi all'Intermediario mutuante quanto dovuto a titolo di rimborso del mutuo, eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1269 cod. civ.

Art. 9 Il Cedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 in tema di foro, elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato nel presente contratto impegnandosi di comunicare all'Intermediario mutuante ogni successiva eventuale variazione.

Art.10 L'Intermediario mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal cedente in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al cessionario entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime.

Art. 11 Il Mutuatario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A. R. che pervenga all'Intermediario finanziario entro 1 mese dalla conclusione del contratto. Il recesso così intimato non comporta onere alcuno in capo al Mutuatario. La facoltà di recesso prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata nell'ipotesi in cui il Mutuatario abbia richiesto ed ottenuto anticipazione sul prestato salvo che tale importo non sia immediatamente rimborsato.

Art. 12 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Richiedente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Richiedente - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. Il Richiedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a: UniCredit Family Financing S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami Via Tortona 33 20144 Milano - n° fax +39 02 4898.6982 e indirizzo mail reclami.ucfin.it@unicreditgroup.eu. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Richiedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Richiedente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art. 13 Foro competente, è quello di residenza del Mutuatario.

Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cc. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo), il Mutuatario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art.1 (divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120 comma 6 cc.); art. 7 (discrezionale valutazione della completezza della documentazione); art. 8 (vincolo delle parti); art. 9 (domicilio eletto e domicilio suppletivo eletto); art. 10 (approvazione tacita delle comunicazioni al cliente). Nonché la clausola contenuta alla lettera D (" in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle lettere a1), a2), a3), a4), come pure quelli indicati all'art. 5 delle condizioni generali di contratto.

> Clausole contrattuali - Prestito contro delegazione di pagamento

Si riportano di seguito le clausole e le condizioni generali di contratto disciplinanti il servizio di prestito contro delegazione di pagamento. Avendo richiesto la concessione di un prestito rimborsabile attraverso n° (nella misura che sarà convenuta) rate mensili ciascuna di € (nella misura che sarà convenuta) corrispondenti ad un capitale lordo di € (nella misura che sarà convenuta) il Mutuatario prende atto che per effetto dell'applicazione di un tasso nominale annuo a scalare del (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto)% pari a € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) e della detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a mio carico il netto ricavo e quindi la somma erogata ammonterà ad € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) a lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti. Ed infatti, in sede di liquidazione del prestito il Mutuatario riconoscerà alla Cessionaria, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'importo costituente il valore attualizzato delle rate di rimborso anzidette:

a) la commissione dell'Intermediario mutuante complessivamente pari a € (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto); detta commissione - pattuita in via forfettaria ed aleatoria - copre ogni onere e costo che non siano altrimenti disciplinati in contratto e gravanti sull'Intermediario mutuante per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti l'informativa precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia anticiclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse, le comunicazioni periodiche, le perdite per

la differenza di valuta tra erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento.

b) (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto) % del capitale lordo mutuato a titolo di provvigione complessivamente spettante all'agente in attività finanziaria - alla cui organizzazione, nella intermediazione del prestito - il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi - comprendente i rimborsi e compensi:

- 1) per concorrere all'attività istruttoria del prestito,
- 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili,
- 3) per delegare alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata,
- 4) per ogni altra attività si specifica che l'agente in attività finanziaria è il soggetto di cui l'Intermediario mutuante si avvale per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede del prodotto.

La provvigione è un costo di collocamento del prodotto fuori sede. Essa è versata dal cliente direttamente dal cliente all'agente in attività finanziaria. Essa è versata da dovuta per il tramite dell'Intermediario mutuante, la quale, in virtù del presente contratto, è autorizzata a trattenere dalle somme erogate a titolo di finanziamento quanto necessario per saldare l'agente in attività finanziaria ed è incaricato di effettuare all'agente in attività finanziaria medesimo il relativo versamento.

c) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le eventuali spese di notifica di registrazione e postali, quelle eventualmente imposte dall'amministrazione ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio pari complessivamente ad (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nella sopraesteso prospetto).

d) il premio anticipatamente dovuto relativo alla copertura assicurativa del rischio di decesso del mutuatario. La premorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del

suddetto importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Il netto ricavo dell'operazione è pari ad € (nella misura che sarà convenuta) a lordo di eventuali anticipazioni ed estinzione di precedenti prestiti. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al presente prestito è pari al (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto), il TEG, al netto degli oneri erariali, è pari al (nella misura che sarà convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto). Si precisa che, al fine di fornire al cliente una rappresentazione il più completa possibile del costo complessivo del finanziamento, nel calcolo del TAEG si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività dell'agente in attività finanziaria, sebbene esse siano a rigore relative al solo, eventuale, rapporto tra l'agente in attività finanziaria ed il cliente, cui l'Intermediario mutuante è totalmente estraneo e fermo restando che detto costo potrebbe essere per il cliente anche minore o addirittura escluso, in virtù delle pattuizioni che il cliente medesimo potrebbe aver negoziato con l'eventuale agente in attività finanziaria. Il TAEG è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 6/5/2000. In caso di mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito nei termini sopra indicati verranno applicati gli interessi di mora pari al tasso nominale annuo indicato nel contratto. Per il rimborso del prestito

concessogli il Mutuatario conferisce all'amministrazione (propria datrice di lavoro) da cui dipende mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma c.c. a:

- > prelevare mensilmente dalla propria retribuzione la somma di € (nella misura che sarà convenuta) per n° (nella misura che sarà convenuta) mesi consecutivi e quindi complessivamente € (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale estinzione del medesimo ed a versare dette somme direttamente presso **c/c bancario 88888888 CAB 03200 ABI 03015 IBAN IT 71 J 03015 03200 000088888888** intestato alla **Family Credit Network S.p.A.** o a mezzo **c/c postale 00357004** intestato a **Family Credit Network S.p.A. ABI 07601 CAB 03200 IBAN IT 06 S 07601 03200 000000357004** o alle diverse coordinate che verranno successivamente comunicate dall'Intermediario mutuante.
- > trattenere in unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di licenziamento e sul trattamento pensionistico, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarsi secondo le modalità innanzi espresse. Sarà inoltre inibito al Mutuatario proporre azioni od eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrà prima versato l'importo delle rate dall'Intermediario mutuante ancora fino a quel momento non riscosse, pattuizione questa formulata ai sensi dell'art. 1462 c.c. che lascia però salva la successiva azione di ripetizione per quanto il sottoscritto avesse indebitamente pagato.

> Il contratto è regolato dalle seguenti clausole e condizioni generali

- 1) Salvo quanto previsto al successivo art. 6 delle condizioni generali di contratto il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, aumentato di una somma pari all'1% del predetto importo e comunque non superiore ad € 49. In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle sopraesposte lettere a), b), c), d). Conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.
- 2) È in facoltà del Mutuatario richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Qualora l'Intermediario mutuante ritenesse di concedere detta anticipazione, sulla somma così anticipata saranno calcolati gli interessi al medesimo tasso annuo nominale applicato all'operazione di prestito cui il prefinanziamento si riferisce. L'anticipazione lorda sarà restituita in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento mediante trattenuta della somma da erogarsi a tale titolo. Qualora, per qualsiasi motivo, il prestito non dovesse essere erogato, il Mutuatario sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione. Per ogni giorno di ritardo nel rimborso matureranno gli interessi di mora come pattuiti per il prestito cui il prefinanziamento si riferisce.
- 3) Il Mutuatario si impegna sino all'integrale rimborso del prestito a non avvalersi del diritto di richiedere al datore di lavoro anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.2120 6° comma codice civile se ed in quanto applicabile. L'amministrazione datrice di lavoro si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Mutuatario.
- 4) Qualora dopo la concessione del prestito il Mutuatario passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro dichiara, ora per allora, di conferire mandato che ai sensi dell'art.1723 2° comma c.c., qualifica irrevocabile a prelevare mensilmente dalla propria retribuzione le rate residue a totale rimborso del prestito ed a versarle sul c/c bancario o postale sopradetti entrambi intestati a **Family Credit Network S.p.A.**
- 5) La premiorienza del Mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. Il mutuatario prende atto che il mutuante, con costi a proprio carico, ha stipulato una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante dal decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per le somme corrisposte al mutuante dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del mutuante verso il mutuatario ed il relativo:
 - datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) o indennità equipollente;
 - Fondo Pensione;
 - istituto di previdenza obbligatoria.
- 6) L'Intermediario mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Mutuatario in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga alla mutuante entro 60

- giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime.
- 7) Il Mutuatario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A. R. che pervenga all'Intermediario finanziario mutuante **entro 1 mese dalla conclusione del contratto**. Il recesso così intimato non comporta onere alcuno in capo al Mutuatario. La facoltà di recesso prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata nell'ipotesi in cui il Mutuatario abbia richiesto ed ottenuto anticipazione sul prestito salvo che tale importo non sia immediatamente rimborsato. In conformità di legge, è data al Mutuatario facoltà di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diverrà efficace nel momento ed alla condizione che il Mutuatario medesimo abbia versato l'ammontare delle residue rate di ammortamento con detrazione della sommatoria di esse degli interessi indicati in contratto ed afferenti il periodo della non goduta rateazione del rimborso.
- 8) Il Mutuatario fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 in tema di foro elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato nel presente contratto impegnandosi a comunicare all'Intermediario mutuante ogni successiva eventuale variazione.
- 9) Foro competente, è quello di residenza del Mutuatario.
- 10) Nel caso in cui sorga una controversia tra il Richiedente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Richiedente - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. Il Richiedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a: UniCredit Family Financing S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami Via Tortona 33 20144 Milano - n° fax +39 02 4898.6982 e indirizzo mail reclami.ucfn.it@unicreditgroup.eu. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Richiedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Richiedente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cc. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo), dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (divieto di avvalersi del diritto di cui all'art.2120 comma 6 cc.); nonché la clausola contenuta al punto 1 ("in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi", commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle lettere a), b), c), d) art. 6 (comunicazione periodica alla clientela).

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.

F.to il Mutuatario _____

 li, _____

> Legenda

Tasso annuo nominale: tasso d'interesse corrispettivo dell'uso del denaro.
Commissioni dell'Intermediario mutuante: corrispettivo a fronte delle attività svolte dall'intermediario direttamente o indirettamente afferenti il prestito comprensive delle utilità dell'intermediario medesimo.
Oneri assicurativi o di garanzia: importo del premio polizza accessoria al prestito stipulata nell'interesse del mutuante.
Commissioni dovute ai soggetti incaricati dall'Intermediario mutuante della promozione e del collocamento dei prodotti fuori sede: provvigioni totali corrisposte all'agente in attività finanziaria a fronte dell'opera di collocamento mediante offerta fuori sede dei prodotti previsti nel presente foglio informativo.
Agente in attività finanziaria: soggetto di cui l'Intermediario mutuante si avvale per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede esclusivamente delle operazioni di prestito personale

indicate nel presente foglio informativo.
Interessi di mora: costituiscono una modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito pecuniario.
Ammortamento: indica il piano rateale di rimborso del capitale preso a mutuo e dei relativi interessi accessori.
TAEG: è un indicatore del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo e calcolato sia con inclusione che con esclusione degli oneri erariali ed assicurativi in dipendenza della obbligatorietà della polizza assicurativa cui quest'ultimi si riferiscono. L'intermediario per maggior trasparenza ne effettua comunque inclusione nel calcolo.
Mutuatario: È il soggetto finanziato che deve rivestire alternativamente: la qualità di lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, quella di pensionato o quella di medico convenzionato con il S.S.N.